



COMUNE DI SOGLIO

PROVINCIA DI ASTI

✉ Via Roma, 41 - C.A.P. 14010 – ☎ 0141-992801 FAX 0141-992907
E-MAIL comune.soglio@comunedisoglio.it

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2023/2024/2025 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo alle ore ventuno e zero minuti, nella solita sala delle riunioni, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARPIGNANO CARLO COSIMO - Sindaco	Si
2. LUSSO SILVANO - Assessore	Si
3. LUSSO STEFANO - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario dr.ssa ZAIA Dr. Daniele, il Signor CARPIGNANO CARLO COSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2023/2024/2025 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...).»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visti:

-l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

-il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

-Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

Visto inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 29/12./2022 avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024 - APPROVAZIONE”;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema

previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Vista in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 28,21%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" del 29,50% secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Rilevato pertanto che il Comune di SOGLIO. dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 2.438,00, fino al raggiungimento del primo valore soglia;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell'anno 2008;

Rilevato a tal fine che il valore della spesa di personale dell'anno 2008 è pari a €. 73.568,00 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2023-2025 è pari a € 70.891,00 e che tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2008, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 del 22/02/2022 recante "Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022/2024";

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di soprannumero (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;
- 7) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

ATTESO che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha sempre provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale e ha adottato puntualmente il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- ha provveduto puntualmente alla ricognizione annuale non riscontrando mai eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- per l'anno 2023 la Giunta comunale ha valutato, senza riscontrare eccedenze, il soprannumero/eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., con deliberazione n. 2 in data odierna, immediatamente eseguibile;
- ha provveduto puntualmente all'adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive, per il triennio 2023-2025, la Giunta comunale ha approvato il piano di azioni positive nell'ambito delle pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 198/2006, con deliberazione n. 1 in data odierna, immediatamente eseguibile;
- la spesa di personale per il triennio 2023-2025, risulta contenuta con riferimento all'anno 2008, che è pari a euro 73.568,00, come disposto dall'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D. L. 90/2014;
- ha ottemperato al disposto dell'art. 9, comma 1 quinquies, del D. L. 113/2016 avendo rispettato i termini per: l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, ha esercitato l'opzione di non approvare il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 e provveduto alla trasmissione alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla predetta disposizione di legge;
- l'obbligo di certificazione dei crediti previsto dall'art. 27, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 26/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D. L. 29/11/2008, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2, è di natura dinamica e prevede che l'Amministrazione inadempiente non possa procedere alle assunzioni fino al permanere dell'inadempimento. La verifica di tale presupposto sarà quindi effettuata alla data di adozione del provvedimento di assunzione;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e di dissesto;

Considerato che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di confermare i reclutamenti fabbisogni di personale per l'anno 2008, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di SOGLIO secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B);

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, e si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, con le deroghe previste dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 28,21%

- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 5 del DPCM citato, per l'anno 2021 è pari a € 2.438,00;

2) di confermare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025, come segue:

2023: nessuna assunzione

2024: nessuna assunzione

2025: nessuna assunzione

3) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, di cui all'allegato alla presente deliberazione;

4) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

5) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

6) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel

Parere di legittimità preventivo

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L.174/2012, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GAVELLO Maria Caterina

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs.174/2012, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GAVELLO MARIA CATERINA

Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs.174/2012, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9, c.1, lett. a) n.2, del D.Lgs. n.78/2009, convertito con modificazioni in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GAVELLO MARIA CATERINA

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
CARPIGNANO CARLO COSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAIA Dr. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.28 registro pubblicazioni.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/03/2023 al 01/04/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Li, 17/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLAVALLE RICCARDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/03/2023

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAIA DANIELE

Prot n. 291

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione, viene data comunicazione al capigruppo consiliare, ai sensi dell'art.125 comma 1, del D.Leg.vo 18.08.2000,n.267.

Li, 17/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAIA DANIELE
